

proposta di legge n. 284

a iniziativa del Consigliere Ortenzi

presentata in data 28 gennaio 2013

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2012, N. 40
“ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE”

Signori Consiglieri,

la legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 istituisce il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche e l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Marche, così come disposto dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo).

Al fine di semplificare le procedure attuative della legge suddetta garantendo la massima aderenza alle disposizioni nazionali, si rende necessario introdurre una modificazione all'articolo 7 della legge regionale 40/2012 prevedendo che i requisiti necessari all'iscrizione nell'elenco dei

revisori dei conti della Regione siano solamente il possesso della qualifica di revisore legale unitamente alla specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica, di gestione economica e finanziaria e anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti.

In relazione alla modificazione di cui sopra appare opportuno prorogare di venti giorni la scadenza indicata alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 40/2012 per provvedere alla definizione dei criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco istituito dall'articolo 7 della predetta legge regionale.

Art. 1.

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 40/2012)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“2. Sono iscritti all'elenco, su domanda, le persone fisiche in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 40/2012)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 40/2012 le parole: “quaranta giorni” sono sostituite dalle parole: “sessanta giorni”.